



**TRIBUNALE DI NAPOLI**  
**Sezione Specializzata in materia d'Impresa**

Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:  
dott. Leonardo PICA Presidente  
dott. Adriano DEL BENE Giudice rel.  
dott. Arminio Salvatore RABUANO Giudice

letti gli atti e sciogliendo la riserva formulata all'udienza del 22.10.2025 nel procedimento iscritto al n. r.g. **365/2025** e promosso ai sensi dell'art. 2473 c.c. da:

Parte\_1 nato a Napoli il 21.05.1982 (c.f. C.F.\_1 ), rappresentato e difeso dall' avv. Venanzio Carpentieri (c.f. C.F.\_2 ), con studio in Melito di Napoli (NA) alla via Roma n. 178

**Ricorrente**

Contro

CP\_1 con sede in Napoli alla via A. Vespucci n.104 (C.F. P.IVA\_1 ), in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli avv.ti Michele Chianese (c.f. C.F.\_3 ) e Tiziana Aracri (c.f. C.F.\_4 ), con studio in Napoli alla via Gen. Giordano Orsini n.40

**Resistente**

ha emesso il seguente

**DECRETO**

Con ricorso depositato in data 13.01.2025 il sig. Parte\_1 , in qualità di socio della CP\_1 dopo aver premesso di essere stato escluso dalla predetta compagine sociale, chiedeva la nomina di un esperto per determinare il valore della propria quota di partecipazione.

Esponeva di aver proposto impugnazione avverso la delibera di esclusione del 06.07.2017 che aveva dato origine ad un giudizio arbitrale conclusosi con il lodo irrituale che aveva dichiarato l'invalidità dell'assemblea dei soci del 06.07.2017 *"ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 2479 bis e 2479 ter c.c."*.

Deduceva di aver diffidato ripetutamente l'organo amministrativo dell'ente sociale al fine di rendere esecutiva la decisione arbitrale e a fronte dell'inerzia della società resistente aveva instaurato giudizio innanzi all'intestata sezione specializzata *"per ottenere la condanna della CP\_1 e del suo amministratore ad adottare gli atti consequenziali all'accertata invalidità della delibera di esclusione"*.

Pertanto, in considerazione del mancato accordo tra le parti sull'esatta liquidazione del valore della quota sociale chiedeva: *"che l'On.le Tribunale voglia, ai sensi degli artt. 2473 c.c. e 2473bis c.c., designare un esperto affinché provveda ad effettuare la stima sopraindicata."*

Con memoria difensiva si costituiva la società CP\_1 chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso o comunque il suo rigetto.

In via preliminare, la società resistente deduceva la pendenza del giudizio avente n. 11557/2023 RG dinanzi a questa sezione specializzata avente ad oggetto - previo accertamento della qualità di socio di Parte\_1 - l'accertamento e la declaratoria dell'obbligo dell'organo gestorio della CP\_1 di adottare i provvedimenti consequenziali alla pronuncia arbitrale che aveva dichiarato l'invalidità della delibera di esclusione del socio attuale ricorrente.

Secondo la società resistente, la pendenza del prefato giudizio nel quale si controverte sulla qualità di socio del ricorrente determinerebbe l'inammissibilità o improcedibilità del presente giudizio.

La società eccepiva altresì l'inammissibilità o improcedibilità della domanda di valutazione della quota anche in ragione del fatto che il socio aveva liberato soltanto i decimi iniziali della quota



sottoscritta rendendosi moroso per la liberazione integrale della stessa, che aveva cagionato la delibera di esclusione dopo la diffida ineseguita al versamento del residuo.

Peraltro, dopo la delibera di esclusione, l'ente sociale aveva proceduto all'annullamento delle quote di spettanza dei soci morosi procedendo per l'effetto alla riduzione del capitale sociale.

Concludeva pertanto chiedendo la declaratoria di inammissibilità od improcedibilità del ricorso e comunque nel merito il rigetto della domanda.

All'udienza del 22.10.2025, la difesa della società resistente deduceva che non si era determinata ad accettare la rinuncia parziale formalizzata da *Parte\_I* nel predetto giudizio ancora pendente poiché convintamente interessata affinché venisse accertata la legittimità del proprio operato nonostante la decisione arbitrale che aveva invalidato la delibera di esclusione del socio ricorrente.

Mette conto in via preliminare evidenziare che il presente procedimento può essere promosso dal socio receduto (o escluso) ovvero dalla società stessa laddove tra gli stessi non sussista un vero e proprio conflitto (dove la pacifica natura non contenziosa del procedimento di cui trattasi), bensì un mero disaccordo, da intendersi concettualmente come assenza di intese o divergenza, sul valore della partecipazione del socio, come è dimostrato dal riferimento espresso all'art. 1349 comma 1 c.c. che consente di sussumere il meccanismo apprestato dall'art. 2473 comma 3 c.c. (e dall'art. 2437 ter comma 6 c.c. per le spa) sotto la generale figura dell'arbitraggio.

E' stata considerata dubbia l'ammissibilità del predetto procedimento nei casi in cui il disaccordo tra socio e società abbia ad oggetto non già la determinazione della misura o valore della quota o delle azioni ma anche altre questioni, come il diritto di recesso.

Invero, la lettera della norma non lascia dubbi al riguardo, prevedendo espressamente il procedimento di nomina dell'esperto nei soli casi in cui il disaccordo tra socio receduto (od escluso, come nel caso in esame) e società investa la determinazione del valore della quota.

Il Collegio condivide l'orientamento della giurisprudenza di merito secondo cui il procedimento di cui all'art. 2473, comma 3, c.c., relativo alla liquidazione della quota del socio, ha ad oggetto esclusivamente la nomina dell'esperto, non la determinazione del valore della quota (Trib. L'Aquila del 09.03.2005).

Così delineato l'ambito di applicabilità del procedimento ex art. 2473 comma 3 c.c., è di palmare evidenza che il Collegio se è chiamato unicamente a nominare l'esperto, non ha alcun margine nemmeno *incidenter tantum* per vagliare la legittimità del recesso in contestazione o della delibera di esclusione, come sembra rivendicare la parte ricorrente.

Ciò premesso, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

Non è contestabile che con lodo arbitrale del 15.04.2019 è stata dichiarata la "invalidità assoluta dell'assemblea dei soci della società *CP\_I* del 6.7.2017" (cfr. lodo arbitrale in atti).

E lo stesso ricorrente ha pacificamente ammesso di aver richiesto con insistenza all'organo amministrativo della compagine societaria che lo aveva escluso di assumere le determinazioni necessarie per vedersi riconosciuta nuovamente la qualità di socio, fino ad instaurare il giudizio attualmente pendente che ha come suo presupposto l'accertamento incidentale della qualità di socio a fronte della pronuncia arbitrale che ha invalidato la delibera di esclusione.

Orbene, non assume alcun rilievo l'intervenuta rinuncia del socio *Parte\_I*, che ha abdicato soltanto ad alcune delle domande proposte nel suddetto giudizio, con specifico riferimento all'accertamento incidentale della qualità di socio ed alla declaratoria dell'obbligo dell'organo gestorio di assumere decisioni per ripristinare la qualità di socio del ricorrente, atteso che la società non ha inteso accettare tale rinuncia palesando l'interesse al riconoscimento per via giudiziale della legittimità del suo operato.

E' di palmare evidenza che l'attuale pendenza del giudizio volto ad accertare la qualità di socio sul presupposto della decisione arbitrale che ha dichiarato l'invalidità assoluta della delibera di esclusione (decisione che non risulta impugnata e che sebbene non abbia i crismi del titolo esecutivo costituisce pacificamente una decisione vincolante per le parti) rende inammissibile l'odierno giudizio il cui presupposto tassativamente indicato dalla norma è il disaccordo sul quantum del valore della quota da liquidare (che genera la necessità di rivolgersi all'esperto per la relativa liquidazione).



Ne discende che l'attuale richiesta di nomina dell'esperto deve essere dichiarata inammissibile se prima in sede contenziosa non si decide sulla declaratoria della qualità del socio *Parte\_1*, il quale - e la circostanza non è di poco rilievo - dovrebbe liberare per intero la quota versata, prima di rivendicarne il quantum in questa sede.

Con riferimento al regime delle spese, questo Collegio ritiene da tempo che siamo in presenza di un procedimento monosoggettivo a carattere non contenzioso in cui gli altri interessati non acquisirebbero la qualità di parti in senso proprio.

Pertanto, si dichiarano irripetibili le spese sostenute dalle parti, condividendo l'orientamento della giurisprudenza di merito che in ragione della ricostruzione del contenuto e delle finalità del procedimento in esame sostiene che "la statuizione sulle spese che il tribunale è chiamato ad operare ha ad oggetto unicamente il compenso spettante all'esperto" (cfr. Trib. Cagliari 21.07.2017).

**P.Q.M.**

Il Tribunale di Napoli - Sezione Specializzata in Materia di Impresa così provvede:

- Dichiara inammissibile il ricorso.

Così deciso in Napoli, nella camera di consiglio del 22.10.2025

**Il giudice estensore**  
**dr. Adriano DEL BENE**

**Il Presidente**  
**dr. Leonardo PICA**